



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA**

**CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA
MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
NONCHE' I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ART. 2
DELL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990
(Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del C.C.N.L. comparto AFAM)**

L'anno 2010, il mese di Novembre, il giorno 29, presso l'Accademia di Belle Arti di Catania, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione di Alta Cultura,

VISTA la legge n. 300/1970;

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L. 2002-2005 del personale del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale come modificato ed integrato dal C.C.N.L. AFAM 206/2009 sottoscritto in data 04/08/2010;

VISTO il C.C.N.I. 22 Luglio 2005;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 09 del 26/11/2010 ha dato parere favorevole sulla compatibilità finanziaria del presente Accordo;

si stipula il seguente contratto Integrativo d'istituto

TITOLO I — PREMESSE

ART. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto è sottoscritto fra Accademia di Belle Arti, la RSU eletta sulla base di quanto previsto dal C.C.N.Q. di comparto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL AFAM 2006/2009 e si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio presso l'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Il presente accordo ha validità dalla sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d'Istituto, fatta salva la possibilità di modifiche e integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Il presente accordo è valido relativamente alla parte normativa per l'a.a. 2009/2010.

TITOLO II — RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 — Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione, dei sindacati, delle competenze del Direttore e degli organi collegiali dell'Accademia, persegue l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio di formazione, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, temperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
2. La correttezza e la trasparenza del comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA

relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

Art. 3— Relazioni a livello di istituzione di Alta Cultura

1. L'accademia di Belle Arti di Catania è sede di contrattazione Integrativa.

2. Per l'esercizio delle relazioni sindacali, il Direttore o il Presidente, limitatamente alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 del C.C.N.L. – AFAM –, forniranno ai soggetti sindacali di cui al successivo art. 6 un'informazione preventiva e un'informazione successiva.

3. L'informazione preventiva si articola consegnando ai soggetti sindacali l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:

a) proposte di organizzazione didattica e di determinazione degli organici;

b) criteri generali per l'utilizzazione del personale docente in rapporto alla programmazione didattica deliberata dal consiglio accademico anche a garanzia di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del C.C.N.L. comparto AFAM;

c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge 146/1990;

d) attuazione della normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale;

f) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo d'istituto, con prioritaria attenzione all'utilizzo di parte del fondo per l'erogazione di buoni pasto ove ricorrano specifiche esigenze organizzative;

g) criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, del personale tecnico ed amministrativo;

h) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale non docente alle esigenze dell'Accademia;

i) criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

j) criteri generali per l'utilizzazione dei permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico ed amministrativo;

k) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale non docente e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani.

4. Ricevute le informazioni si svolge



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

la contrattazione integrativa sulle materie indicate ai punti c), d), e), f), g), h), i), ed m) del comma 2 dell'articolo 6 del C.C.N.L. comparto AFAM.

5. L'informazione successiva, è relativa alle unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con indicazione degli obiettivi raggiunti, nonché sui dati generali annuali relativi ai rapporti di lavoro con i modelli viventi e le relative tipologie d'impiego.

Art. 4 — Composizione delle delegazioni a livello di Istituzione di Alta Cultura

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) Per la parte pubblica:

dal Presidente, con facoltà di delega a trattare al Direttore Amministrativo, per le materie di cui ai punti e), g), h), i) e m) dell'articolo 6, comma 2, del C.C.N.L. AFAM;

dal Direttore o suo delegato per tutte le altre materie di cui allo stesso comma 2;

b) Per la parte sindacale:

dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

2. Il Direttore e il Presidente possono essere assistiti, durante la contrattazione, dal docente collaboratore designato dal Direttore stesso, dal Direttore Amministrativo e da eventuali assistenti amministrativi per questo individuati dal Direttore o dal Direttore Amministrativo stesso, al fine di ricevere assistenza riguardo l'esame di materie attinenti alla gestione amministrativa e contabile.

3. Analogamente, le delegazioni sindacali, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti che non hanno titolo a intervenire nella discussione, salvo che per quelle discussioni o trattazioni che le parti concordano e concertano di riservare a tali esperti al fine di avere chiarimenti tecnico/giuridici circa l'interpretazione delle materie da trattare.

Art. 5 — Strumenti e modalità di relazione

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

a) informazione preventiva e successiva:

- attraverso trasmissione di copia degli atti, delle documentazioni e dei documenti di cui alla materia delle relazioni sindacali a livello di Istituzione di alta cultura richiamate all'art. 3 del presente contratto integrativo d'istituto;

b) contrattazione integrativa d'istituto attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 3, qualora richiesto espressamente e comunque formalmente (per iscritto) dal Direttore, dal Presidente, dalla R.S.U. e dalle OO.SS., ovvero congiuntamente.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA

c) conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

Art. 6 — Modelli di articolazione delle relazioni sindacali

1. Informazione preventiva:

a) Il Direttore e il Presidente forniscono l'informazione, consegnando la documentazione, come sopra premesso e definito all'art. 5 del presente contratto Integrativo d'istituto.

b) Esame congiunto:

ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva e la relativa documentazione, può chiedere - entro DUE GIORNI dalla sua acquisizione — un esame congiunto sulle materie conseguenti a tale Informazione. In questo caso, il Direttore o il Presidente informano del fatto tutti i soggetti negoziali e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo e di un'intesa, con correlato protocollo, mediante un confronto che potrà svolgersi anche in successivi incontri e che dovrà concludersi entro trenta giorni.

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa ed un conseguente protocollo; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

2. Informazione successiva:

Il Direttore e il Presidente forniscono l'informazione successiva come sopra premesso e definito all'art. 3, punto 5 del presente contratto integrativo d'istituto consegnando copia di atti e documentazione.

3. Contrattazione integrativa a livello di istituzione di alta cultura:

La contrattazione si svolge sulle materie definite nei punti c), d), e), f) limitatamente agli aspetti retributivi e g), h), i), m) dell'art. 6 del CCNL – AFAM.

4. Procedure della contrattazione:

a) Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Direttore o dal Presidente entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta scritta di contrattazione integrativa, che può essere richiesta congiuntamente o unilateralmente da ciascuno dei soggetti negoziali.

b) La richiesta, a prescindere se inizialmente formulata per le vie brevi, deve sempre essere acquisita dal Direttore formalmente (per iscritto), con precisa elencazione e definizione delle materie che si desidera avviare alla contrattazione integrativa ed anche con indicazione degli atti, documenti e documentazione di cui si desidera prendere visione o copia.

c) All'avvio di ciascun incontro di contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni.

d) Al termine di ogni incontro, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA

- e) La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, tramite l'esercizio delle competenze del Direttore Amministrativo.
- f) I contratti sottoscritti saranno affissi alla bacheca sindacale sita nella sede dell'Accademia, a cura del Direttore Amministrativo.

5. Tempi della trattativa

- a) Il Direttore convoca il primo incontro della contrattazione integrativa richiesta entro dieci giorni dell'acquisizione formale della richiesta scritta.
- b) La contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri, sempre convocati dal Direttore o dal Presidente, e che seguiranno il primo a scansione di almeno tre giorni uno dall'altro. La contrattazione integrativa, in ogni caso, deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.
- c) Durante l'intera fase della contrattazione Integrativa in questione, le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi e sulle materie trattate ed oggetto di contrattazione; fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione preventiva (come sopra premessa e definita all'art. 5 del presente contratto integrativo d'istituto) alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.
- d) La durata di ogni incontro viene prevista di norma per un massimo di due ore continuative; tranne che tutti i soggetti intervenuti convengano di poter protrarre la partecipazione allo stesso incontro, fermo restando che, dopo la durata di tre ore continuative, ogni incontro deve essere ultimato ed il proseguo dei lavori eventualmente non esauriti deve continuare in un incontro successivo convocato dal Direttore o dal Presidente non prima di tre giorni (tranne che tutte le parti negoziali non concordino diversamente con decisione unanime).
- e) Gli incontri in questione, avranno luogo in un locale dell'Accademia reso disponibile allo scopo dal Direttore.

Art. 7 — Protocolli d'intesa e interpretazione autentica

1. In caso di non univoca interpretazione del contratto, su richiesta di uno o più firmatari del contratto stesso, il Direttore o il Presidente, entro 10 giorni dalla richiesta, convocano le parti per procedere all'interpretazione della parte di contratto in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

vigenza contrattuale. In caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali.

4. Il testo dell'accordo ed il protocollo d'intesa, nonché ogni contrattazione integrativa aggiornata, integrata e comunque vigente, saranno affissi agli albi sindacali di tutte le sedi dell'Accademia a cura del Direttore Amministrativo.

TITOLO III — DIRITTI SINDACALI

Art. 8 — Assemblee sindacali

1. Nel caso di assemblee in orario di servizio, che coinvolgano i dipendenti dell'Accademia di Belle Arti la durata massima è fissata in due ore.
2. Le assemblee sindacali, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla R.S.U. dell'accademica sia dalle Segreterie provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 42 comma 2 e 43 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente e Tecnico/Amministrativo può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea deve avvenire con preavviso di sei giorni.
5. Il Direttore dell'Accademia predispose quanto necessario, affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano affisse nelle bacheche sindacali della sede nella stessa giornata.
6. Il Direttore dell'Accademia trasmette tempestivamente le comunicazioni, di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne.
7. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale la Direzione Amministrativa dell'Accademia stabilirà, previa intesa, con la R.S.U, la permanenza in servizio di n. 2 Coadiutori per la sede di Via del Bosco, 34/A e di n. 1 Coadiutore per la sede di Via Reclusorio del Lume, 14 e n. 1 Coadiutore per la sede di Via Vanasco, 9 per la vigilanza ed il centralino.
8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente la Direzione Amministrativa dell'Accademia terrà conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario, sceglierà i nominativi, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno accademico e predisponendo un apposito ordine di servizio, che sarà notificato agli interessati ed esposto all'albo dell'Accademia.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione alle assemblee, espressa con firma di adesione presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 9 — Permessi sindacali retribuiti

1. Le R.S.U. e i dirigenti sindacali possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94; tale formazione deve prevedere un programma base minimo di 32 ore per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, può utilizzare appositi permessi retribuiti orari, pari a 40 ore annue.
5. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore:
 - a) direttamente dalla R.S.U., per la quota di loro spettanza;
 - b) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza.
6. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.
7. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art. 10 — Bachecca sindacale

1. Il Direttore assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.
3. Il Direttore assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. del materiale a loro indirizzato od inviato per posta o per fax.

Art. 11 - Agibilità sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed i propri rappresentanti tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Il Direttore dell'Accademia assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

delle organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

3. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. è consentito di comunicare con il Personale per motivi di carattere sindacale.
4. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno dell'Accademia di Belle Arti, il Direttore e il Presidente dell'Accademia, previo accordo con la R.S.U., predispongono idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
5. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui all'articolo precedente, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione da parte del Direttore.
6. Può essere svolto nei locali dell'Accademia, a cura delle R.S.U. e fuori dal loro orario di lavoro, un servizio di sportello di consulenza sindacale per i soli Lavoratori dell'Istituto.

Art. 12 — Delegati sindacali

1. I delegati sindacali presso un'istituzione accademica sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori presso l'istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale, come normativamente previsto al riguardo.

TITOLO IV - SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 13 — Diritto di Sciopero e Contingenti minimi in caso di sciopero

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Direttore, senza possibilità di revoca.

I Docenti che non scioperano devono assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste e non possono essere chiamati a lavorare per un numero di ore maggiore; possono, però, essere chiamati dal Direttore o da chi sostituisce a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero.

Possono essere tenuti a disposizione solo per l'orario che è stato loro comunicato preventivamente pari a quello previsto per quel giorno.

- In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.

- Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della legge 146/90 e la legge 83/2000.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

2. Il Direttore dell'Accademia non potrà assumere atti autoritari tali da impedire l'adesione allo sciopero ai dipendenti A.T.A senza previo accordo con le RSU.
3. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i minimi contingenti si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi, va computato fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
4. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dalla normativa vigente e di seguito elencate:
 - a) svolgimento di esami: n.1 assistente amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame, n.1 coadiutore scolastico (per la vigilanza e il centralino);
 - b) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: Il Direttore Amministrativo, n.1 Assistente amministrativo, n 1 Coadiutore scolastico;
5. Il Direttore dell'Accademia, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà- sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali- i nominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso l'Accademia, esonerati dallo sciopero stesso, per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
6. I soggetti individuati hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
7. Entro le 48 ore successive allo sciopero il Direttore dell'Accademia consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente contratto ed invia alla Direzione Generale AFAM, una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei partecipanti allo sciopero.

Art. 14 - Patrocinio ed accesso agli atti.

1. Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della istituzione accademica su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro tre giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forme scritte solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione.

5. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

Art. 15 - Programmazione degli incontri

1. All'inizio di ciascun anno accademico il Direttore e il Presidente dell'Accademia e le RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL.

2. Per l'a.a. 2009/2010 il calendario degli incontri concordato è il seguente:

a) Novembre 2009:

- Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali, utilizzazione dei servizi sociali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla l. n. 83/2000;

- Organizzazione e articolazione dell'orario di lavoro del personale docente;

- Organizzazione del lavoro del personale ATA;

- Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. 165/01, al personale docente, educativo ed ATA;

b) Mese di Giugno: alla fine delle attività didattiche

- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto.

3. Gli incontri sono convocati dal Direttore o dal Presidente anche su richiesta delle R.S.U. con preavviso di cinque giorni.

4. Il Direttore dell'Accademia o le R.S.U. forniscono la documentazione relativa almeno 48 ore prima dell'incontro a ciascun delegato. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

5. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un disaccordo; nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA**

Art. 16 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 14 — Esclusioni dalla contrattazione integrativa

1. Non possono risultare oggetto di contrattazione integrativa, di esame delle informazioni preventive e successive e di accordo o protocollo d'intesa di ogni tipo:

a) i contenuti di normative di qualsiasi genere e le risultanze gestionali di servizio di chiaro ossequio rispetto alle vigenti norme giuridiche, ordinamentali, legislative, ministeriali e pattizie di contratti nazionali o integrativi;

b) i comportamenti professionali di qualsiasi dipendente dell'Accademia aderenti alla testualità del dettato di tali contenuti normativi ultimi citati, o che si ponessero quale espressione di autonomia gestionale e di libertà professionale riconosciute costituzionalmente, nonché configurabili in ragione delle competenze e delle funzioni di servizio del Direttore, di ogni altro dipendente e degli organi collegiali di questa Accademia così come tali competenze e funzioni di servizio vengono riconosciute e previste nel profilo professionale di ruolo e nello stato giuridico di rispettiva assegnazione.

Catania, 29/11/2010

Letto, approvato, sottoscritto

Per la parte pubblica

Il Direttore
F.to NICOSIA

Il Presidente
F.to INDACO

Per la parte sindacale

I componenti della RSU:
F.to Prof. Giuseppe Frazzetto
F.to. Sig. Giovanni Basile

I rappresentanti delle OO.SS.
F.to Prof. Virgilio Piccari